



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Segreteria del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

All'On.le Ministro

SEDE

Oggetto: Richiesta di parere On.le Ministro nota prot. 878 del 12 gennaio 2016

Adunanza del 27 gennaio 2016

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1999, n.233 e successive modifiche e integrazioni, recante la riforma degli organi collegiali territoriali della scuola e, in particolare, il dispositivo di cui all'art.3, comma 3;

VISTO il decreto del Ministro n.980 del 31 dicembre 2015 con cui è stato costituito il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione in ottemperanza all'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n.233 ed in particolare il comma 5, lett. a) e c) con la componente elettiva integrata dei componenti designati dal Ministro;

VISTA la nota prot. 878 del 2016 con la quale l'Ufficio di Gabinetto ha chiesto il parere del C.S.P.I. in merito ai seguenti provvedimenti:

- 1) decreto recante disciplina delle prove di esame e programmi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, nonché del personale docente specializzato per il sostegno agli alunni con disabilità;
- 2) decreto recante tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, e ripartizione dei relativi punteggi;

- 3) decreto recante requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- 4) ordinanza recante formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- 5) decreto recante la costituzione di ambiti disciplinari finalizzati allo snellimento delle procedure concorsuali e di abilitazione all'insegnamento che recepisce le modifiche alle classi di concorso di cui al regolamento in corso di adozione ai sensi dell'art. 64, comma 4, lettera a), decreto legge 25 giugno 2008, n.212, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133;
- 6) decreto recante la disciplina del riconoscimento dei titoli di specializzazione in italiano lingua 2.

VISTA la relazione della commissione consiliare appositamente costituita per l'esame istruttorio ed incaricata di riferire al C.S.P.I. in ordine all'argomento di cui alla nota indicata in premessa;

dopo ampio ed approfondito dibattito;

ESPRIME

il proprio parere nei seguenti termini:

Analisi del contesto e osservazioni sul concorso e provvedimenti correlati

Premessa

I tempi concessi al C.S.P.I. (d'ora in poi, Consiglio) per poter esprimere il proprio parere sul concorso docenti si sono rivelati necessariamente molto stretti, giacché l'organismo ha potuto insediarsi solo il 13 gennaio 2016 e ha dovuto procedere, prima di ogni altro adempimento, alla nomina del Presidente, alla formulazione del proprio Regolamento, alla costituzione dei suoi organi interni.

Nonostante queste difficoltà, il Consiglio ha lavorato alacremente al fine di svolgere il proprio compito istituzionale nei limiti di un lavoro derivante da un tempo non disteso e necessariamente assai compresso per formulare il proprio parere entro il 28 gennaio 2016, data assegnata dal Ministro.

Si ritiene di dover segnalare preliminarmente l'opportunità di muoversi nella cornice disegnata dalle normative europee. Questo anche al fine di evitare difformità

legislative che possano essere fonte di contenzioso e di ostacolo al pieno dispiegarsi degli effetti desiderati dall'emanazione del bando di concorso. Citiamo a mo' di esempio la decisione della Corte di Giustizia europea del novembre 2014 che ha giudicato in contrasto con il diritto europeo la normativa italiana che consente alla Pubblica Amministrazione il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per le procedure concorsuali. L'espletamento dei concorsi con cadenza regolare in passato avrebbe consentito l'immissione in ruolo di insegnanti che si sono visti rinnovare dalla Pubblica Amministrazione di anno in anno un contratto a tempo determinato senza causale. La regolarità delle procedure concorsuali va, invece, nella giusta direzione indicata dall'art. 97, comma 3, della nostra Costituzione.

Si auspica che si possa trovare anche una soluzione definitiva per tutti coloro che insegnano da anni nella scuola statale con i requisiti di legge, così come stabilito dalla sentenza della Corte Europea.

Si sottolinea inoltre che la scelta di bandire il nuovo concorso solo per gli abilitati potrebbe essere fonte di contenzioso, anche in considerazione del fatto che nel 2012 il concorso è stato bandito non per tutte le classi di concorso. Si segnala, in particolare, il caso degli insegnanti tecnico pratici (ITP) per i quali non è mai stato istituito un percorso abilitante ordinario.

Si osserva peraltro che dovrebbe essere anche sanata la disparità di trattamento riservata alle docenti e ai docenti della scuola dell'infanzia esclusi nel piano nazionale di assunzioni dalla fase del potenziamento, essendo iscritte/i nelle graduatorie di merito del concorso del 2012 e nelle GAE provinciali.

Si segnala, altresì, che tra le difficoltà riscontrate dal Consiglio c'è quella relativa al suo mancato coinvolgimento nella formulazione delle nuove classi di concorso, viste le evidenti interconnessioni con le procedure concorsuali oggetto di questo parere.

I correttivi sopra suggeriti possono ben esser agiti in prossimi provvedimenti legislativi da sottoporre al Parlamento.

Si evidenzia inoltre come la previsione di una procedura specifica per l'accesso ai posti di sostegno possa prefigurare un'idea di separatezza fra docente curricolare e docente di sostegno che, lungi dall'essere uno strumento dell'integrazione, potrebbe riflettersi sui processi di apprendimento e insegnamento. Si sottolinea, dunque, l'importanza di rimanere nel solco tracciato dalla tradizione inclusiva della scuola italiana.

Si suggerisce infine che per le scuole di lingua tedesca, di lingua slovena e della Val d'Aosta debba essere espressamente stabilito che il contenuto del bando stesso nonché gli allegati tecnici e le modalità di attuazione delle norme ivi contenute siano adeguati alle esigenze particolari di tali scuole, consentendo l'utilizzo della propria lingua comunitaria nello svolgimento delle prove di lingua straniera.

Nello specifico dei testi sottoposti al Consiglio si formula il parere nei seguenti termini:

* * *

OSSERVAZIONI RELATIVE AL DECRETO MINISTERIALE CONCERNENTE LE PROVE DI ESAME E I PROGRAMMI

Premessa

- Manca qualsiasi riferimento all'ampia normativa relativa alle alunne e agli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), a partire dalla legge 170/2010, continuando con le "Linee guida" (DM 12.7.2011) e in particolare con la direttiva dicembre 2012. L'unico accenno è a una didattica personalizzata, finalizzata a chi ha bisogni educativi speciali: affermazione troppo semplicistica e non al passo con la recente normativa nazionale e internazionale ed anche con le stesse "Linee guida" ministeriali (che ad esempio definiscono in dettaglio la didattica personalizzata e la didattica individualizzata).

1. Allegato A

Si suggerisce di modificare il punto 7 aggiungendo un riferimento alla disabilità attraverso la seguente modifica del testo:

"Conoscenza dei modi e degli strumenti idonei all'attuazione di una didattica individualizzata e personalizzata, coerente con i bisogni formativi dei singoli alunni, con particolare attenzione all'obiettivo dell'inclusione degli alunni con disabilità e ai bisogni educativi speciali".

Inoltre si suggerisce al punto 9 delle avvertenze generali di sostituire tutto il punto da "padronanza..." a "...persone (studenti e docenti)" con la seguente riformulazione: *"Conoscenza della normativa vigente in materia di Sistema Nazionale di Valutazione: conoscenza della normativa vigente in materia di valutazione degli alunni"*.

2. Contenuti di alcune prove

- Si suggerisce di rivedere tutto l'allegato. Appare evidente che i contenuti delle prove di alcune classi di concorso siano esaurienti e ben impostati (sia nei programmi che nell'articolazione delle prove d'esame); per altre classi di concorso, detti contenuti risultano estremamente sintetici, non riportando i contenuti della prova e la sua durata (A07 – A10 – A15 – A21 – A23); per altre ancora sembrano copie di programmazioni scolastiche e non contenuti di prove concorsuali (ad es., A08, in parte ambito 4 e 8). Occorre rivedere ed equilibrare le indicazioni.

3. Aspetti nozionistico-disciplinari

- Emerge un prevalente aspetto nozionistico delle prove, anche scritte, che andrebbero riequilibrare a favore di competenze didattiche, metodologiche, relazionali richieste a un docente.
- Nella prova orale (art. 7) appare eccessiva l'insistenza sugli aspetti disciplinari (*"scelte contenutistiche"*, *"contenuti della lezione"*, *"padronanza delle discipline stesse"*) tenuto conto che gli aspiranti, nella stragrande maggioranza, sono docenti laureati e abilitati nella specifica classe di concorso. Tutto ciò è in evidente contrasto con l'idea di verificare le competenze *"pratiche"* di insegnamento attraverso lo strumento della lezione simulata. Risulta inappropriata, in questo senso, nel testo, la locuzione *"capacità di trasmissione"*.

4. Prove in lingua straniera

- Pur sottolineando il valore della conoscenza di una lingua straniera di livello B2 per tutti gli insegnanti, si ritiene opportuno ridurre l'incidenza della verifica di tale competenza rispetto alla valutazione complessiva di tipo culturale, metodologica e didattica.
- Si propone quindi di ridurre da 2 a 1 i quesiti nella prova scritta in lingua straniera. Si suggerisce, inoltre, di focalizzare l'attenzione sulla verifica della capacità di comprensione di un testo di argomento attinente all'ambito disciplinare oggetto della prova di concorso, secondo gli standard internazionali.

5. Valutazione delle prove

- È opportuno che, nella stesura definitiva del bando, relativamente alla valutazione delle prove (art. 8), si faccia riferimento a criteri di valutazione stabiliti a livello centrale e comuni a tutte le commissioni, per garantire omogeneità alla procedura di valutazione delle prove su tutto il territorio nazionale.

6. Chiarimenti sui nuovi ambiti

- Da chiarire se parte delle prove concorsuali (scritte) possano essere comprese in due ambiti differenti ma affini: per esempio, ambito 8 (italiano, latino e greco) con ambito 4 (italiano nelle scuole secondarie di 1° grado e italiano negli istituti tecnici e professionali). Nel 2012 la prova di italiano era comune.

7. Partecipazione ITP

- Il numero di docenti abilitati è molto esiguo in quanto per gli ITP, come già esplicitato in premessa, non è mai stato istituito un percorso abilitante ordinario. Per tale ragione questo concorso risulta penalizzante perché non permette la partecipazione a docenti che in molti casi possono vantare

competenze acquisite anche in relazione ai numerosi anni di servizio prestato.

8. Classi di concorso di nuova istituzione

- Per le classi di concorso di nuova istituzione non esistono docenti abilitati: sarebbe opportuno prevedere in modo esplicito la possibilità di partecipazione al concorso per i precari aventi i medesimi requisiti dei docenti di ruolo e che possono transitare in opzione su tali insegnamenti e che tali requisiti vengano enunciati chiaramente nel bando.

9. Diplomi magistrali abilitanti (vecchio ordinamento)

- È opportuno, alla luce del recente contenzioso, chiarire esplicitamente quali diplomi conseguiti al termine del percorso di sperimentazione siano equiparati al diploma magistrale; in particolare, riguardo alle diverse sperimentazioni linguistiche.

10. Calendario delle prove

- È necessario garantire la partecipazione, se in possesso dei prescritti requisiti, a più procedure concorsuali con la necessaria adozione di un calendario articolato (vedi anche parere del C.N.P.I. prot. n.5975 del 21.9.2012).

11. Graduatorie finali

- Si propone che la totale copertura dei posti avverrà in base allo scorrimento della graduatoria comprensiva di vincitori ed idonei.

12. Segnalazioni di refusi e chiarimenti

- Nel secondo “VISTO” correggere 499 con 449 perché si tratta di mero refuso: la legge è la 449 e non la 499. Si tratta della norma prevista dall’articolo 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n.449.
- Art. 2, comma 1, lettera d). Deve essere rivista la definizione di classe di concorso, in quanto essa fa riferimento ai percorsi di studio per conseguire l’abilitazione all’insegnamento invece che al raggruppamento di insegnamenti con relativa classificazione e codificazione univoca riferita ai percorsi ordinamentali della scuola secondaria di I e II grado.
- Nell’allegato A (punto 11) eliminare la lettera c) già presente nel punto b).

* * *

OSSERVAZIONI RELATIVE AL DECRETO MINISTERIALE CONCERNENTE LA TABELLA DEI TITOLI VALUTABILI

Nell'evidenziare che la "tabella titoli" ricalca quella delle graduatorie di istituto si formulano le seguenti osservazioni.

1. Avvertenze generali

- Si ritiene preferibile evitare l'uso della parola "ovvero", preferendo l'utilizzo di "oppure", nel caso si tratti di accezione disgiuntiva e di "ossia", nel caso si tratti dell'accezione esplicativa.
- Si suggerisce per l'uguaglianza di genere di utilizzare la locuzione "alunne ed alunni", declinando sempre sia al femminile, sia al maschile, piuttosto della sola declinazione al maschile di "alunni".
- Al punto 11, aggiungere: lettera l) legge 104/92.

2. Semplificazione e chiarezza delle tabelle

- La scelta di adottare una tabella unica rende poco agevole e talvolta oscura la lettura dei vari punti: si suggerisce la predisposizione di tabelle separate per i diversi gradi di scuola.

3. Ridefinizione del numero dei titoli valutabili

- Il numero dei titoli che danno punteggio è troppo alto: ricorda le tabelle di valutazione delle graduatorie permanenti e le ultime graduatorie di istituto. C'è il rischio di contenzioso.

4. Chiarimento sul termine "idoneità" (ITP)

- Punto A.4.1. Andrebbe chiarito che - poiché per "idoneità" si intende "inclusione in graduatoria di merito di precedente concorso ordinario" - occorre aggiungere anche il termine "abilitazione".

5. Valutazione del servizio

- L'inserimento del servizio valutabile è un fatto positivo anche se risulta sperequato il punteggio previsto per ogni anno di servizio (0,5 ogni anno) a fronte del punteggio molto più alto riservato per esempio ai titoli di abilitazione (punteggio aggiuntivo di ben 5 punti).

La non valorizzazione del servizio, quale elemento legato all'esperienza professionale, potrebbe portare ad un diffuso contenzioso. Si propone di portare a punti 1 la valutazione per ogni anno di servizio.

La tabella dei titoli presenta delle incongruenze col profilo professionale dei docenti: deve essere pertanto rivista nella determinazione dei punteggi dei titoli culturali.

- Occorre tener conto - nella valutazione del servizio - anche di quello non specifico in relazione alla classe di concorso per cui si partecipa.

6. Valutazione abilitazione specifica

- Si segnala l'incongruenza presente nella valutazione dell'abilitazione specifica (A.1.1.) relativa all'attribuzione di 0 punti per l'abilitazione conseguita con punteggio inferiore o pari a 75, e alla contemporanea attribuzione di 2,5 punti in tutti i casi in cui non sia indicato alcun punteggio o lo stesso non sia quantificabile.

7. Punteggio pubblicazioni

- Si raccomanda di valutare con particolare prudenza il riconoscimento scientifico delle pubblicazioni presentate ove si tratti di testi o porzioni di testo non pubblicati in sedi editoriali note e riconosciute negli ambiti scientifici disciplinari. Si propone di valutare un ridimensionamento del punteggio attribuito a ogni testo o porzione di testo.

8. Punteggio in prove preselettive previste in successive procedure concorsuali

- Per quanto riguarda le prove preselettive con testo a risposta multipla, presenti in successive procedure concorsuali, si osserva che sarebbe opportuno introdurre un punteggio pari a -0,25 per ogni risposta sbagliata e 0 per ogni risposta non data, fatto salvo il punteggio pari ad 1 per ogni risposta esatta.

9. Titoli esteri di specializzazioni sul sostegno

- Nel punto A.3.1. è prevista la valutazione del titolo di specializzazione estero. Vista la delicatezza della tematica si suggerisce un ulteriore approfondimento finalizzato a chiarire il sistema di equipollenza.

10. Ambiti verticali e graduatoria unica

- La previsione di una graduatoria unica nel caso di classi di concorso accorpate in ambiti verticali (vedi decreto sugli ambiti) è in contrasto con alcune voci della tabella di valutazione:
 - punto A.2.2. (punteggio aggiuntivo per percorso ordinario di abilitazione). Deve essere corretta la dizione da classe di concorso ad ambito verticale.
 - punto B.2.1. (punteggio aggiuntivo per ulteriori abilitazioni o inclusione nelle graduatorie di merito di concorso precedente). Deve essere corretta la dizione da classe di concorso ad ambito verticale.
 - punto D.1.1. (punteggio di servizio). Deve essere corretta la dizione da classe di concorso ad ambito verticale.

11. Refusi e chiarimenti

- Punto B.1.3. Si fa riferimento a un inesistente punto B.2.2. In realtà il riferimento giusto è al punto B.1.2.
- Da chiarire se il servizio prestato “*su specifico posto o classe di concorso*” viene inteso all’interno dell’ambito disciplinare cui si partecipa (verticalità secondarie di primo e secondo grado).
- Punto B.5.6. Rettificare “6 aprile 2012” con “16 aprile 2012”.

* * *

OSSERVAZIONI RELATIVE AL DECRETO CONCERNENTE LA COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI E REQUISITI DEI COMPONENTI

1. Incompatibilità

- Si ritiene che non vi siano fondati motivi per vietare a componenti di RSU (e a chi ne ha fatto parte a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso) di presentare domanda come presidente o componente delle commissioni. Anche se eletti in liste sindacali, i componenti delle RSU sono lavoratori che esercitano un compito, previsto da leggi e contratti collettivi quadro. Non si ravvisa in questo alcuna incompatibilità con i concorsi che si svolgono su base regionale.

In più si segnala quanto indicato dal C.N.P.I. in occasione del concorso 2012: *“Il CNPI auspica, altresì, in relazione [...] alle incompatibilità sia chiarito nei modi opportuni che la dizione della legge non deve esser interpretata e applicata fiscalmente in modo restrittivo, ad esempio a docenti componenti della RSU. Non va generalizzato in modo eccessivo e non giustificato il sospetto di imparzialità anche nei confronti di soggetti che non gestiscano alcun potere rilevante e, perciò, non siano comunque idonei, sia pure da un punto di vista astratto, a condizionare la vita dell’ente che indice la selezione” come recita la sentenza del Consiglio di Stato (sezione quinta) del 13 aprile 2012 che richiama anche analoghe decisioni sempre dello stesso Consiglio di Stato (sezione quinta) nn. 5526/2003 e 4056/2002”.*

2. Presidenti (requisiti)

- Riteniamo che debba essere data la possibilità ai docenti AFAM di presentare domanda come presidenti delle commissioni per le classi di concorso coerenti con il settore artistico-disciplinare di titolarità. Quanto previsto dall’art. 2, comma 1, dello schema di decreto sui requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi: *“Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado per posti comuni e di sostegno sono*

presiedute da un professore universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico (...)” riporta fedelmente l’art. 404, comma 1, Dlgs 297/1994, che a sua volta riprende il testo dell’art. 3, comma 1, legge 270/82, epoche in cui, notoriamente, non era ancora stato costituito il comparto AFAM quale settore parallelo, ma di pari livello, a quello universitario.

3. Commissari (requisiti)

- Quanto previsto all’art. 4 (requisiti dei docenti), comma 1, lett. b), non può essere considerato un “*requisito pregiudiziale per la presentazione della domanda*”; deve essere, invece, riportato tra gli “*ulteriori requisiti*” previsti al comma 4 del medesimo articolo. Questa richiesta è motivata, sul piano giuridico, dalla formulazione dell’art. 404, Dlgs 297/1994 che prevede al comma 1 come requisito pregiudiziale solo quello del servizio e al comma 6 la previsione di “*criteri integrativi per la nomina delle commissioni giudicatrici*”.

“La necessità della modifica richiesta non si basa solo su esigenze di carattere giuridico, ma anche sulla considerazione che non pare né opportuna né legittima una “gerarchizzazione” delle procedure in base alle quali i diversi soggetti sono entrati nei ruoli del personale docente” (parere del CNPI prot. n.7549 del 20.11.2012). In più per alcuni insegnamenti (in particolare strumento musicale, classi di concorso di nuova istituzione e ITP) non è mai stato effettuato un concorso (l’ultimo risale a 20 anni fa) né sono stati attivati (se non solo per pochi anni) percorsi ordinari di abilitazione. Si rischia, quindi, di non poter reperire i commissari.

- Relativamente all’art. 4, comma 4, del DM si ritiene che il mancato possesso di uno o più di tali ulteriori requisiti (*dottorato di ricerca, diploma di perfezionamento, attività di ricerca scientifica sulla base di assegni, abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia, aver svolto attività di docente supervisore o tutor, aver svolto attività di tutor organizzatore, di tutor coordinatore, di tutor o aver ricoperto incarichi di docenza presso i percorsi abilitanti previsti dal DM 249/2010, diploma di specializzazione sul sostegno, diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di 1 o 2 livello con esame finale, nell’ambito dei bisogni educativi speciali, diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di 1 o 2 livello con esame finale, nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e comunicazione*) non debba essere ostativo alla presentazione della domanda, ma costituire solamente priorità nella nomina. Si segnala che nell’Ordinanza all’art. 3, comma 7, si fa infatti riferimento all’“*eventuale*” possesso di requisiti di cui all’art. 4, comma 4, del DM. Si tratta di una contraddizione tra i due provvedimenti che deve essere superata.
- Si ritiene possa essere valutata come titolo equivalente anche la docenza nelle SSIS, nelle sessioni riservate abilitanti di cui all’OM 153/1999 e nei TFA.

4. Funzionalità delle commissioni

- In considerazione della necessità di garantire tempestività e qualità alla procedura concorsuale non appare coerente l’esiguità del compenso previsto

per i commissari (€ 209 lordi). Per il buon andamento dei lavori, si ritiene, inoltre, debba essere considerata la possibilità di utilizzo a “tempo pieno” dei membri delle commissioni.

* * *

OSSERVAZIONI RELATIVE ALL'ORDINANZA MINISTERIALE CONCERNENTE LA FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI

Refuso

- Art. 4, comma 3, lettera b): il riferimento corretto è all'art. 4, comma 5.

* * *

OSSERVAZIONI RELATIVE AL DECRETO MINISTERIALE CONCERNENTE IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE IN ITALIANO L2

- Nessuna osservazione sul Decreto. Il parere completo sarà possibile solo una volta note le abilitazioni che danno accesso, unitamente alla specializzazione, a tale insegnamento con riferimento anche ai vari ordini e gradi di scuola.

* * *

OSSERVAZIONI RELATIVE AL DECRETO MINISTERIALE CONCERNENTE LA COSTITUZIONE DI AMBITI DISCIPLINARI

1. Ambiti disciplinari per la provincia di Bolzano

Inserire all'art.5 i seguenti ulteriori due commi:

- comma 2: La provincia autonoma di Bolzano istituisce degli ambiti disciplinari tra le classi di concorso esistenti nella sola provincia di Bolzano.
- comma 3: Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione nelle scuole in lingua italiana, tedesca e delle località ladine della provincia di Bolzano, fino a quando le stesse disposizioni, a norma dell'art.7 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n.434, non saranno sostituite.

Il Segretario del C.S.P.I. Supplente
Tiziana Sestan

Il Vice Presidente
Annamaria Santoro